

**ALLEGATO A)
ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 12.03.2001**

**STATUTO
DEL
COMUNE DI SORESINA**

Approvato con deliberazione **C.C. 5/08.02.2001**
Modificato a seguito di O.I. O.Re.Co. Milano atti 31 del 21.02.2001
con deliberazione **C.C. 32/12.03.2001**

STATUTO DEL COMUNE DI SORESINA
(Provincia di Cremona)

Riferimenti di legge

In esecuzione del

Decreto Legislativo 18- 8- 2000
n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle
Autonomie Locali

E delle disposizioni previste da:

- Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche, sui procedimenti amministrativi ed accesso;
- Legge 25 marzo 1993, n° 81 come modificata dalla Legge 15 ottobre 1993 n° 415 sulla elezione diretta del Sindaco;
- Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e successive modificazioni sulla tutela dei portatori di handicap;
- D.Lgs. 3 febbraio 1993 n° 29 come modificato dai DD.Lgs. n° 470/93, n° 548/93, n° 80/98 e Legge n° 662/96 sul pubblico impiego;
- Legge 11 febbraio 1994, n° 109 in materia di appalti pubblici;
- Legge 2 giugno 1995, n° 216 " " " "
- Legge 27 ottobre 1995, n° 437 su interventi concernenti le pubbliche amministrazioni;
- D.Lgs. 15 settembre 1997, n° 342 in materia di ordinamento contabile degli Enti Locali;
- Legge 31 dicembre 1996, n° 675 sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- Legge 15 maggio 1997, n° 127 sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di finanza pubblica
- Legge 30 aprile 1999, n° 120 in materia di elezioni degli organi Enti Locali e adempimenti elettorali;

CAPO I- PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - Il Comune

1. Il Comune di Soresina è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 2 - Il territorio, il gonfalone e lo stemma

1. Il Comune di Soresina è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni in cui è composto.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Le caratteristiche dello stemma sono: d'azzurro alla figura di donna vestita di rosso dai lunghi e copiosi capelli inanellati, coronata d'oro, posta sulla campagna di verde, tenente nella mano destra un castelletto torricellato di un pezzo e nella sinistra un nastro d'argento che le sovrasta il capo, con la scritta "Sol regina". Ornamenti esteriori da Città.
4. Le caratteristiche del gonfalone sono: drappo partito d'azzurro e di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: Comune di Soresina. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori azzurro e rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella

freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

ARTICOLO 3 - Le finalità

Il Comune quale ente rappresentativo della comunità locale rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, la salute, l'assistenza sociale, tutela i diritti all'ambiente, il patrimonio naturale, storico ed artistico, promuove lo sviluppo dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, attua un organico assetto ed utilizzazione del territorio.

ARTICOLO 4 - La Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

CAPO II - FUNZIONI E POTESTA' REGOLAMENTARE

ARTICOLO 5 - Le funzioni proprie

1. Le funzioni di cui al Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attengono secondo i fini già enunciati:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;
 - b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza;
 - c) promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia;
 - d) assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

ARTICOLO 6 - Le funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega la disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.
3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

ARTICOLO 7 - I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO III - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE
--

ARTICOLO 8 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
 - a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
 - d) promuove organismi di partecipazione popolare;
 - e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ARTICOLO 9 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni alle strutture ed ai servizi comunali.

ARTICOLO 10 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno la facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità della Legge 31.12.1996 N. 675 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 della Legge n. 349/86, possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ARTICOLO 11 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31.12.1996 N. 675 i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
 - a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano;
3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa;
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità;
4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
5. Sull'accogliibilità delle domande ai fini della qualificazione della Associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale.

ARTICOLO 12 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziative tendente a promuovere la partecipazione popolare
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee cittadine, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quelle di cui alla lettera e), comma 2 del precedente art. 8, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materia ed attività specifiche.
4. Gli Organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

ARTICOLO 13 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Delle istanze, petizioni, proposte e delle relative risposte è inviata copia, a cura del Segretario Generale ai Capigruppo consiliari.

ARTICOLO 14 - Consultazione

Gli organi comunali dispongono forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza .

ARTICOLO 15 - Referendum

1. Il fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi
2. E' consentito indire referendum abrogativo per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. E' pure consentito indire referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.
Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, essi devono essere puntualmente indicati. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 1. Revisione dello Statuto Comunale;
 2. Tributi, Bilancio e tariffe comunali;
 3. Urbanistica;
 4. Materia riguardanti le minoranze etniche e religiose.
5. I referendum sono indetti su richiesta:
 - a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
 - b) del 6% dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di referendum consultivo e di n. 1500 cittadini in caso di referendum abrogativo o propositivo.
6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
7. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
8. La mozione corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.
9. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da -
 - a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
10. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 giorni, il numero di firme valide.
11. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione dei tre esperti di cui al precedente comma 7, previamente nominata dalla Giunta, affinché esprima parere, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti circa l'ammissibilità del referendum stesso.
12. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 10 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 15 giorni dal ricevimento del parere della Commissione degli esperti.
13. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;
 - d) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.
14. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.
15. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dei referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 20.
16. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibile le norme dei referendum nazionali.
17. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

CAPO IV - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ARTICOLO 16 - Organi del Comune

1. Gli organi di governo del Comune, in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali) sono:
 - a) il Consiglio comunale
 - b) la Giunta comunale
 - c) il Sindaco
2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 17 - Il Consiglio comunale : Poteri

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 18 - Le competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

1. organizzazione istituzionale dell'Ente:

- a) Statuto
 - b) Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento.
 - c) Convalida dei Consiglieri eletti
 - d) Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione
 - e) Costituzione delle Commissioni consiliari.
2. Esplicazione dell'autonomia giuridica:
- a) Regolamenti comunali, con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo.
 - b) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
 - c) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
3. Indirizzo dell'Attività:
- a) Indirizzi generali di governo
 - b) Relazioni previsionali e programmatiche
 - c) Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - d) Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
 - e) Piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi.
 - f) Pareri sulle dette materie
 - g) Gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
4. Organizzazione interna dell'Ente:
- a) Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - b) Assunzione diretta dei pubblici servizi
 - c) Concessione dei pubblici servizi
 - d) Costituzione di istituzioni
 - e) Costituzione di aziende speciali e loro statuti
 - f) Indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
 - g) Costituzione di società per azioni
 - h) Regolamenti di organizzazione
 - i) Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
5. Organizzazione esterna dell'Ente:
- a) le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici ;
 - b) costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unione di Comuni ed accordi di programma;
 - c) definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. Gestione ordinaria e straordinaria :
- a) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
 - b) la partecipazione a società di capitali

- c) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
 - d) l'emissione dei prestiti obbligazionari
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
7. Controllo dei risultati di gestione:
- a) nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all'adeguamento ed esercita il controllo periodico dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi.
 - b) elezione del Collegio dei revisori dei Conti.

ARTICOLO 19 - Gruppi consiliari

Il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Comunali disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 20 - Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, possono essere istituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché Commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive secondo le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. Il Regolamento può prevedere, altresì, l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.
4. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

ARTICOLO 21 - Diritti, poteri, ed obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della

presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione delle mozioni sono definiti dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
5. I consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità

ARTICOLO 22 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si ha luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma lettera b) numero 3 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/18.8.2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 23 - Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l' assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive ovvero a n. 5 sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ARTICOLO 24 - Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

ARTICOLO 25 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero di assessori non superiore a 6.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali anche i cittadini, in numero non superiore a due dei componenti la Giunta e con proposta motivata, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le legge vigenti.
3. Non possono, altresì, far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato .

ARTICOLO 26 - Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 25 nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni, essa è presieduta dal Sindaco.
8. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile e unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

ARTICOLO 27 - Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

ARTICOLO 28 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ARTICOLO 29 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento
3. La Giunta riferisce, almeno una volta all'anno, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi.
9. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardante le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione.
10. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di controllo deliberazioni proprie o del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

ARTICOLO 30 - Il Sindaco: Funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco designato dal Sindaco tra gli Assessori.
Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo se ricopre la carica di Consigliere Comunale.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità dell'art. 136 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/18.8.2000 nonché dallo Statuto e Regolamento comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario Generale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Generale.
9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: << Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene>>.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2, 3 comma dello Statuto, da portarsi a tracolla.
11. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ARTICOLO 31 - Il Sindaco : competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale, convoca e presiede il consiglio comunale fissando per i due organi l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza.
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
 - c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale se ricopre la carica di consigliere comunale.
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio; per gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi l'esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, spetta a quest'ultimi.

In tal caso il responsabile del servizio adotta allo scopo apposita determinazione con la quale promuove e resiste alla lite conferendo l'incarico di patrocinatore dell'Ente.
 - h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/18.8.2000;
 - m) procede alla nomina e revoca di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 30 del presente Statuto con potestà di attribuzione di funzioni al Segretario ai sensi art. 97, c. 4 lett. d) del D.Lgs. 267/18.8.2000;
 - n) adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 54 d del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il Sindaco, nell'ambito del proprio Comune, è responsabile della Protezione Civile.

Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

ARTICOLO 32 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 53 del D. Lgs. 267/2000.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

CAPO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**ARTICOLO 33 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 29/93, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai dirigenti.
3. Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai Dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che la legge e lo Statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco .

5. Le funzioni di cui al comma 4 che precede con esclusione di quelli di cui alla lett. f) e g) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Generale ai sensi art. 97, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli Uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
6. Il Dirigente, Responsabile degli Uffici e dei Servizi e il Segretario Generale nel caso di cui al comma 5 del presente articolo sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice civile.
8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
9. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.
10. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico, che non potrà avere durata superiore al mandato del Sindaco, il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del D.LGS.267/18.8.2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterate o negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro . L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
12. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 29/93.
13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

14. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

ARTICOLO 34 - Il Direttore Generale

1. Previa stipula delle Convenzioni previste all'art.108 del D.Lgs. 267/18.8.2000 il Sindaco può procedere ai sensi art. 30, 8° comma dello Statuto alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario Generale ai sensi art. 26, 8° comma dello Statuto, le funzioni di Direttore Generale.
3. Al Direttore Generale compete:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive del Sindaco;
 - b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 267/18.8.2000;
 - c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del Dec.Lgs. 267/18.8.2000;A Tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale.
4. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

ARTICOLO 35 - Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/18.8.2000;
2. La legge e il Regolamento di cui all'art. 103 del D.Lgs. 267/18.8.2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del Dec. Lgs. 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni .
3. Il Segretario Generale del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 267/18.8.2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario Generale del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato

dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il Segretario Generale, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Generale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario Generale :
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario Generale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma1, del D.Lgs. 267/18.8.2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
10. Il Segretario Generale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa .
11. E' data facoltà al Segretario Generale nell'ambito delle proprie funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
12. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un ViceSegretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 36 - I Pareri

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

CAPO VI - I SERVIZI

ARTICOLO 37 - I Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia od in concessione a terzi, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi apposti tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) a mezzo dell'Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.
5. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta Comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della annessa gestione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267/2000.
6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal D.Lgs., 286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi.

ARTICOLO 38 - Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di

funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ARTICOLO 39 - I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, anche sociali, e l'esercizio associato di funzioni può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tale fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/18.8.2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/18.8.2000 e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, tutte le disposizioni previste dall'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali

ARTICOLO 40 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori dei conti del comune.

ARTICOLO 41 - Aziende Speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. M e 50 del D.Lgs. 267/2000.
3. La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto della medesima.
4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti previsti dall'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ARTICOLO 42 - Società per Azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni o la Società a responsabilità limitata sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.
4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società stabiliti nell'atto costitutivo.
Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice civile e la deroga stabilita dall'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 267/2000 e dell'atto costitutivo della società.
Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del Collegio dei revisori nelle Società miste di cui al D.P.R. 16.9.1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Società.
Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art.67 del D. Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 43 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui

all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni.
10. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio sono conclusi dal Sindaco.

ARTICOLO 44 - Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini una Unione di Comuni o aderirvi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

**CAPO VII - COLLABORAZIONE TRA COMUNE, REGIONE E
PROVINCIA**

ARTICOLO 45 - Rapporti con la Regione e la Provincia

1. All'interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza nella stessa materia.
2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.
3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli Enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla Provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato.
4. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-Comunità .

CAPO VIII - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 46 - Autonomia Finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con Legge 27.7.2000 n. 212
3. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
4. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
5. Nel rispetto dell'art. 152 del D.Lgs. 267/2000 il Comune applica i principi contabili stabiliti nel Testo unico con apposito Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 47 - Controlli di Gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Collegio dei Revisori dei Conti e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del Dec. Lgs. 267/18.8.2000 e successive modifiche e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

ARTICOLO 48 - Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei

titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dall'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di Contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali e del Segretario Generale e del Direttore Generale se nominato.

ARTICOLO 49 - Contabilità e Servizio Finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e dei servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale in conformità all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale se nominato, ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera b) del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi o al Segretario Generale.
4. Il Responsabile del servizio con il coordinamento del Segretario Generale effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ARTICOLO 50 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

ARTICOLO 51 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale in conformità all'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche provvede all'elezione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con voto limitato a due componenti, di un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri
2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Valgono per i Revisori dei conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
4. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può, altresì, partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. I Revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario.
8. Possono in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Generale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo; Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 52 - Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 53 - Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

ARTICOLO 54 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.

<i>Riferimenti di legge</i>	2
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
ARTICOLO 1 - Il Comune	3
ARTICOLO 2 - Il territorio, il gonfalone e lo stemma	3
ARTICOLO 3 - Le finalità	4
ARTICOLO 4 - La Programmazione	4
CAPO II - FUNZIONI E POTESTA' REGOLAMENTARE	5
ARTICOLO 5 - Le funzioni proprie	5
ARTICOLO 6 - Le funzioni delegate	5
ARTICOLO 7 - I Regolamenti comunali	6
CAPO III - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE	7
ARTICOLO 8 - Partecipazione	7
ARTICOLO 9 - Informazione e diritti dei cittadini	7
ARTICOLO 10 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive	8
ARTICOLO 11 - Libere forme associative	8
ARTICOLO 12 - Organismi di partecipazione	9
ARTICOLO 13 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte	9
ARTICOLO 14 - Consultazione	10
ARTICOLO 15 - Referendum	10
CAPO IV - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI	12
ARTICOLO 16 - Organi del Comune	12
ARTICOLO 17 - Il Consiglio comunale : Poteri	12
ARTICOLO 18 - Le competenze del Consiglio comunale	12
ARTICOLO 19 - Gruppi consiliari	14
ARTICOLO 20 - Commissioni consiliari	14
ARTICOLO 21 - Diritti, poteri, ed obblighi dei Consiglieri comunali	14
ARTICOLO 23 - Decadenza	15
ARTICOLO 24 - Regolamento Interno	16
ARTICOLO 25 - Composizione della Giunta	16
ARTICOLO 26 - Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta	17
ARTICOLO 27 - Discussione del programma di governo	17
ARTICOLO 28 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.	18
ARTICOLO 29 - Le competenze della Giunta	18

ARTICOLO 30 - Il Sindaco: Funzioni e poteri _____	19
ARTICOLO 31 - Il Sindaco : competenze _____	20
ARTICOLO 32 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco _____	21
CAPO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI _____	22
ARTICOLO 33 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi _____	22
ARTICOLO 34 - Il Direttore Generale _____	24
ARTICOLO 35 - Il Segretario Generale _____	24
ARTICOLO 36 - I Pareri _____	25
CAPO VI - I SERVIZI _____	27
ARTICOLO 37 - I Servizi pubblici locali _____	27
ARTICOLO 38 - Le Convenzioni _____	27
ARTICOLO 39 - I Consorzi _____	28
ARTICOLO 40 - Istituzioni _____	29
ARTICOLO 41 - Aziende Speciali _____	29
ARTICOLO 42 - Società per Azioni e a responsabilità limitata _____	30
ARTICOLO 43 - Accordi di programma _____	30
ARTICOLO 44 - Unione di Comuni _____	31
CAPO VII - COLLABORAZIONE TRA COMUNE, REGIONE E PROVINCIA _____	32
ARTICOLO 45 - Rapporti con la Regione e la Provincia _____	32
C A P O VIII - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE _____	33
ARTICOLO 46 - Autonomia Finanziaria _____	33
ARTICOLO 47 - Controlli di Gestione _____	33
ARTICOLO 48 - Servizio di Tesoreria _____	33
ARTICOLO 49 - Contabilità e Servizio Finanziario _____	34
ARTICOLO 50 - Verifica dell'efficienza ed efficacia _____	34
ARTICOLO 51 - Collegio dei Revisori dei Conti _____	35
CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE _____	37
ARTICOLO 52 - Deliberazione dello Statuto _____	37
ARTICOLO 53 - Modifiche dello Statuto _____	37
ARTICOLO 54 - Entrata in vigore _____	37